

APPUNTO

OGGETTO: Procedura di inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli Elisoccorritori - Chiarimenti

Con riferimento alla circolare prot. n. 20659 del 14 aprile u.s., inerente l'inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli elisoccorritori, si forniscono le seguenti precisazioni sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute.

I criteri per l'inquadramento del personale sono stabiliti dalla norma primaria (art. 249 del decreto legislativo n. 127/2018) che recita: *"Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione"*. In caso di pari anzianità nella specializzazione SAF 2B, si applicherà il criterio dell'ordine di ruolo, secondo quanto precisato al comma 6 del citato art. 249 (*"Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza"*). I medesimi criteri saranno utilizzati per l'assegnazione degli aventi diritto alle sedi di servizio tenendo conto dell'organico di ciascun reparto volo (allegato 6 al D.M. 2 dicembre 2019 inerente la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del C.N.VV.F.). Al riguardo si ribadisce che, a legislazione vigente, non è possibile assegnare personale in sovrannumero in alcune qualifiche pur in presenza di eventuali carenze in altre, per cui l'inquadramento a domanda nelle qualifiche in cui si articola il ruolo degli elisoccorritori, sulla base della libera determinazione degli interessati in possesso dei requisiti di legge, si concluderà allorquando saranno coperte tutte le sedi sino alla concorrenza dei posti complessivamente disponibili in organico (15 ispettori, 64 capi squadra e capi reparto, 89 vigili del fuoco).

Ai fini della procedura di inquadramento fa fede la qualifica posseduta all'atto della presentazione della domanda. In particolare il personale vigile del fuoco coordinatore, in possesso della specializzazione SAF 2B e degli altri requisiti previsti, verrà inquadrato nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore. La progressione alla qualifica di elisoccorritore capo squadra avverrà, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 217/2005, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo in merito al quale non si è ancora conclusa la procedura di concertazione con le Organizzazioni sindacali.

Si rammenta che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di che trattasi decorrono dal 1° gennaio 2018, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

In merito, poi, agli aspetti connessi con la definizione di specifiche indennità a favore del personale elisoccorritore, si evidenzia che sono state sottoposte alle Organizzazioni sindacali più ipotesi per la sottoscrizione dell'accordo integrativo finalizzato a definire, per l'anno 2018, l'incremento degli istituti retributivi accessori spettanti al personale dei ruoli specialistici per un importo complessivo pari ad euro 1.200.000 (rif. articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97), senza tuttavia raggiungere una intesa con la maggioranza richiesta. Si precisa altresì, che lo schema di provvedimento normativo di attuazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019, di recente illustrato ai rappresentanti dei lavoratori del Corpo nazionale, prevede, tra l'altro, ulteriori risorse, in misura significativa, destinate all'armonizzazione del trattamento economico del personale specialista con quello attualmente riconosciuto al corrispondente personale delle Forze di polizia, ivi compreso il personale elisoccorritore. Le procedure negoziali di primo livello, una volta attivate, andranno a definire sia il regime giuridico per il riconoscimento di dette indennità, sia le relative misure, in relazione alla tipologia di specializzazione ed alle qualifiche rivestite del personale interessato.

Per quanto attiene, infine, la gestione del "regime transitorio", la competente Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo valuterà, a conclusione della procedura di inquadramento, le opportune iniziative atte a garantire lo svolgimento del servizio e a salvaguardare la pregressa esperienza del personale, nelle more dell'effettuazione di appositi corsi di formazione per il completamento dell'organico del ruolo.